Liceo Scientifico Statale
Guglielmo Marconi
Foggia

15 Settembre 2023

Circolare numero 12

Fruizione permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della l.104/1992 docenti e personale ata.

A tutto il personale DOCENTE e ATA

Al DSGA

Sito web – Sedi

Alla luce delle disposizioni normative relative alla fruizione dei permessi per coloro che assistono i familiari con L. 104, al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti indicazioni:

Conferma istanza: Coloro che fruiscono dei permessi retribuiti di cui all'oggetto devono rinnovare/confermare la domanda all'inizio di ogni anno scolastico; **Prima istanza**: la richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione della relativa autorizzazione. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

Di seguito si ricordano le principali disposizioni relative alla disciplina delle assenze dal servizio per permesso retribuito di cui all'oggetto e le modalità di fruizione dei permessi.

l'assistito non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa). **Si elimina di fatto il concetto "Referente unico", autorizzando la fruizione dei permessi mensili tra più soggetti aventi diritto, sempre nel limite dei 3 giorni mensili ai sensi del D.L. del 30/06/2022 Si precisa altresì che il "soggetto avente diritto", firmerà una dichiarazione sostitutiva a cadenza mensile, contestualmente alla programmazione, dichiarando che gli altri soggetti aventi diritto non usufruiranno di ulteriori tre giorni nello stesso mese.**

I permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 e s.m.i. devono essere fruiti dal dipendente:

in **giornate non ricorrenti**; con comunicazione al Dirigente della programmazione mensile relativa alla fruizione dei permessi di cui all'oggetto, da inviare **all'inizio di ciascun mese e con congruo anticipo**, salvo dimostrate situazioni di urgenza (Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010, circ. INPS n. 45 del 01.03.2011); Nel caso di **improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela**, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata, dandone motivata giustificazione; le domande relative ai **congedi straordinari biennali** (ai sensi delle modifiche art. 42 Dlgs 151/2001) sono autorizzate dal Dirigente Scolastico entro **30** giorni dalla richiesta. Possono essere concessi solo se si è conviventi (anche il convivente di fatto oltre l'unione della parte civile) con il familiare disabile. Per la richiesta NON utilizzare il registro elettronico ma e esclusivamente i modelli forniti dalla segreteria.

NOTA: per il personale ATA, ai sensi dell'art. 32 del CCNL 2016/2019, il dipendente ha diritto a fruire dei tre giorni di permesso che possono essere utilizzati anche a ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

I lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992 sono tenuti, **all'inizio di ogni mese**, a comunicare al Dirigente Scolastico, via mail tramite la email istituzionale, le **modalità di fruizione dei 3 giorni di permesso** per permettere una migliore organizzazione del servizio.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Piera FATTIBENE